

REPERTORIO N. 125.624

FASCICOLO N. 24.249

al n. 3606

VERBALE

con € 168,00

di cui €

Repubblica Italiana

per Trascrizione

L'anno duemilanove, il giorno sedici del mese di aprile, alle

ore diciassette, in Ferrara, Viale IV Novembre n. 9, avanti a

me dottor Severo Maisto, Notaio alla residenza di Ferrara del

Collegio Notarile di Ferrara, è presente il Signor:

POGGI AMEDEO ALBERTO nato a Comacchio (FE) il 21 luglio 1955,

residente in Ferrara, Via G. Falcone n. 36,

cittadino italiano, comparente della cui personale identità

io Notaio mi dichiaro personalmente certo, il quale dichiara

di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presi-

dente dell'Associazione CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO

FERRARA, con sede in Ferrara, Via Cassoli n. 25 I/L, codice

fiscale 93039720383,

ed in detta sua qualità mi richiede di assistere, elevandone

verbale, alla assemblea straordinaria dei soci della predetta

Associazione convocata per oggi in questo luogo ed ora in

seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:


- Adozione nuovo Statuto;

Aderendo alla fattami richiesta do atto che l'assemblea si

svolge nel modo seguente:

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Asso-

ciazione il Signor Poggi Amedeo Alberto, il quale, constatato



che l'assemblea è stata regolarmente convocata, che sono presenti personalmente o per delega che resta agli atti dell'Associazione, numero cinquantaquattro soci su numero settantaquattro soci aventi diritto al voto, dichiara l'assemblea validamente costituita e quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, ed apre la discussione.

Aperto la discussione il Presidente rialacciandosi a precedenti riunioni informali in cui l'argomento è stato ampiamente discusso, ricorda all'assemblea che per meglio caratterizzare l'Associazione, appaia necessario riformulare lo statuto sociale per aggiornarlo con le nuove normative vigenti in materia, ed a seguito dell'adozione di detto nuovo Statuto modificare la ragione sociale da "CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO - FERRARA" (C.S.V. - FERRARA), in Associazione "AGIRE SOCIALE".

Fa presente che è stato elaborato a tal fine un nuovo testo di statuto, statuto che viene da me Notaio e dal Presidente illustrato all'assemblea in ogni sua parte.

Il Presidente pone in votazione la proposta di modifica con l'assunzione del nuovo Statuto come sopra illustrato all'assemblea.

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità

delibera:

1) - di riformulare per intero lo Statuto Sociale, approvando inoltre la modifica della ragione sociale da "CENTRO SERVIZI

PER IL VOLONTARIATO - FERRARA" (C.S.V. - FERRARA), in Associazione "AGIRE SOCIALE".

Si allega al presente atto sotto la lettera "A" il nuovo testo dello Statuto Sociale, perchè ne formi parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente e dall'assemblea.

Il Presidente viene delegato a procedere a tutte le pratiche necessarie per dar luogo alle pubblicazioni di legge ed a tale scopo è autorizzato ad apportare, da solo, a questo atto e allo Statuto allegato quelle modifiche, soppressioni od aggiunte di carattere meramente formale che si rendessero eventualmente necessarie per far luogo a dette pubblicazioni.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea, essendo le ore diciassette e trenta.


Le spese del presente atto e relative a carico dell'Associazione.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me completato e letto al comparente il quale da me interpellato lo ha dichiarato conforme alla espressami sua volontà e con me lo sottoscrive.

Il presente atto occupa di un foglio quattro pagine fin qui.

F.to: AMEDEO ALBERTO POGGI

F.to: DOTTOR SEVERO MAISTO - NOTAIO.



Ar

As

L'

vc

di

C

L

A

;

:

Centro Servizi
per il **Volontariato**
FERRARA

Art. 1 - COSTITUZIONE

Associazione "AGIRE SOCIALE".

L'Associazione è costituita, quale libera forma di aggregazione di organizzazioni di volontariato, in maggioranza iscritte nel registro di cui all'art. 6 della Legge 266/91, ai sensi delle indicazioni dell'articolo 16 della L.R. 12/05 e degli articolo 14 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione ha esclusivo fine di solidarietà ed è priva di scopo di lucro.

Art. 2 - SEDE

2.1) L'associazione ha sede legale e operativa a Ferrara, in viale IV Novembre, 9

L'eventuale cambiamento di sede legale non comporta modifiche dell'atto costitutivo, salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente agli organi competenti l'eventuale cambio di indirizzo.

2.2) E' possibile istituire sedi secondarie, previa apposita delibera dell'assemblea ordinaria, che ne nomini il referente responsabile e ne determini compiti e responsabilità.

Si intende come sede secondaria una parte totalmente integrata e dipendente dell'associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, che agisce secondo le direttive e nell'ambito dei mandati, anche di spesa, indicati dagli organi sociali e dalle strutture organizzative dell'Associazione.

Art. 3 - SCOPI ED ATTIVITA'

3.1) Scopi

L'Associazione intende promuovere, sostenere e valorizzare le iniziative, le attività, la progettualità e le forme di rappresentanza del volontariato della provincia di Ferrara.

L'associazione intende operare sia tramite iniziative proprie che tramite la gestione di un Centro Servizi per il Volontariato, ai sensi dell'articolo 15 della L. 266/91 e degli articoli 16,17,18 della LR e 12/05 e successive loro modificazioni ed integrazioni

3.2) Attività

Per perseguire gli scopi sopra indicati, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- favorire i rapporti e le relazioni tra le stesse organizzazioni di volontariato, specie tra quelle che operano nello stesso settore, per un utile scambio di conoscenze e di esperienze;
- stimolare le relazioni e la collaborazione tra il volontariato e le istituzioni pubbliche locali, al fine di una valutazione comune delle priorità sociali, per progettare e attuare, di conseguenza, gli interventi più opportuni a rimuovere le cause che producono disagio, malessere, sofferenza e per cercare di tutelare i diritti sia delle persone indifese che di ogni essere vivente;
- predisporre strumenti e stimolare iniziative finalizzate a diffondere la cultura della solidarietà e della partecipazione;
- favorire la nascita ed offrire supporto agli organismi di rappresentanza del volontariato ferrarese (Comitati, Coordinamenti, Forum);

Sede Legale: Via Cassoli 25 I/L – Sede Operativa: Viale IV Novembre, 9 – 44100 Ferrara

Tel 0532 205688 - Fax 0532 242528

C.F. 93039720383

Indirizzo Internet: www.csvferrara.it

E-Mail: segreteria@csvferrara.it

Centro Servizi

per il **Volontariato**

FERRARA

- approfondire, attraverso ricerche e studi, la conoscenza del mondo del volontariato e diffondere le informazioni acquisite;
- fornire consulenze (legali, fiscali, ecc.), tramite operatori qualificati e nel rispetto della normativa in materia, assistenza qualificata ed eventuali strumenti per la progettazione e la realizzazione di attività nel campo della solidarietà;
- offrire informazioni, notizie, dati e ogni documentazione utile al volontariato, con particolare riferimento a quello presente nell'area provinciale;
- organizzare e promuovere servizi utili alla gestione delle iniziative di formazione e di qualificazione dei volontari;
- verificare la corretta attuazione delle norme di legge, nazionali e regionali, che regolano il settore e proporre interventi finalizzati a soddisfare le attese delle persone con gravi problemi economici, sociali, sanitari o relazionali.
- valorizzare le opportunità legislative volte a sostenere e ad incentivare le attività di volontariato. Tra queste, le attività svolte nell'ambito delle gestioni attinenti al Centro Servizi Volontariato, finanziate come indicato al successivo articolo 20, debbono sempre rientrare tra quelle specificatamente previste dalla L. 266/91, L.R. 12/05, successive modificazioni e dai loro decreti attuativi.

3.3) L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione:

- di quelle commerciali e produttive marginali (*di cui all'art. 5, comma 1, lettera g Legge 266/91 e D.M. 25 maggio 95*);
- di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse (*di cui all'art.10, comma 1 D.Lgs. 460/97*).

Art. 4

CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE – PRINCIPI ISPIRATORI

4.1) L'associazione è apartitica; non ha fini di lucro; garantisce la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative.

4.2) Le prestazioni sono gratuite, secondo le vigenti previsioni di legge.

4.3) Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l'associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile adeguato:

- potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, o necessari a qualificare o specializzare la propria attività;
- potrà altresì attivare intese e rapporti di collaborazione con altre associazioni, e con istituzioni pubbliche.

4.4) Qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione è incompatibile con la qualità di componente consiglio direttivo e collegio dei revisori dei conti.

Centro Servizi

per il **Volontariato**

FERRARA

4.5) La qualità di socio di associazioni di volontariato aderenti e non aderenti, è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione, quando tale rapporto sia riconducibile all'ambito di attività dell'organizzazione di volontariato di appartenenza

4.6) L'associazione garantisce pari condizioni di accesso alle iniziative e ai servizi a tutte le associazioni di volontariato, iscritte e non iscritte. Questi potranno essere erogati a titolo gratuito e/o tramite apposita convenzione.

4.7) L'associazione potrà erogare servizi e prestazioni, anche in ambiti diversi da quelli delle previsioni della gestione del centro Servizi per il Volontariato previsto dalla L. 266/91 e LR 12/05, purchè coerenti con gli scopi e finalità dell'Associazione, previa sottoscrizione di apposita convenzione o protocollo che ne fissi i termini economici, anche ad associazioni non di volontariato.

Art. 5 - SOCI

5.1) L'associazione è aperta alle associazioni ed enti (di cui al successivo articolo 5.2) aventi sede nel territorio della provincia di Ferrara che si riconoscano nei principi e negli scopi dell'associazione stessa e desiderino collaborare

fattivamente alla loro realizzazione. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato. Il socio può recedere in qualsiasi momento.

5.2) Possono essere soci le associazioni nei cui statuti e di fatto siano recepiti i principi fissati dalla legge quadro del volontariato (L. 266/91) e si riconoscano nei principi e finalità di questo statuto.

I soci hanno i medesimi diritti ed i medesimi doveri, quali il diritto all'elettorato attivo e passivo (per tramite dei loro rappresentanti indicati nella domanda di adesione), il diritto ad essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee ed agli altri momenti di incontro e concertazione tra soci.

5.3) Le quote sono determinate annualmente dall'Assemblea su proposta del consiglio direttivo in misura uguale per tutti i soci. L'assemblea può anche stabilire di non fissare una quota.

In occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo, il consiglio direttivo comunica l'elenco dei soci all'assemblea, che ne prende atto.

Art. 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE

6.1) La richiesta di adesione va presentata con domanda scritta e indirizzata al Consiglio Direttivo. La richiesta deve riportare in allegato lo statuto vigente dell'associazione richiedente, l'indicazione della persona delegata a rappresentarla e la dichiarazione di accettazione, senza alcuna riserva, delle finalità dell'associazione e di tutte le clausole contenute nello statuto vigente e i regolamenti eventualmente in vigore.

L'ammissione decorre dalla data di delibera di accoglimento.

6.2) Il rifiuto dell'ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato con lettera raccomandata.

6.3) Dalla data dell'avvenuta comunicazione della delibera di non accoglimento decorre il termine perentorio di giorni venti per il ricorso all'assemblea; il ricorso deve essere proposto per iscritto. L'assemblea si pronuncerà in via definitiva nel corso della prima riunione utile.

Art. 7 – CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

7.1) Le organizzazioni aderenti cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per decadenza automatica dovuta a mancato pagamento della quota sociale, quando questa sia determinata;
- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, quando il socio abbia tenuto un comportamento contrario agli scopi dell'associazione, danneggiato o messo in pericolo l'immagine, la reputazione dell'associazione o la sua consistenza patrimoniale;
- nel caso in cui non sia stata stabilita alcuna quota associativa, per mancata comunicazione di cui all'art. 8.3

7.2) L'esclusione deve essere comunicata con lettera raccomandata e l'interessato potrà far ricorso all'assemblea, con le modalità per l'impugnazione del mancato accoglimento della domanda di adesione, come previste nell'articolo 7.3).

7.3) In qualsiasi caso di cessazione i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né possono chiedere la restituzione della quota versata.

Art. 8 - DIRITTI / DOVERI

8.1) Tutti i soci regolarmente iscritti hanno il diritto di partecipare alle assemblee; di votare in assemblea, di prendere parte alle elezioni e di essere eletti alle cariche sociali.

8.2) I soci hanno inoltre il diritto di recedere, in qualsiasi momento, dall'appartenenza all'Associazione.

8.3) Qualora l'assemblea stabilisca di non valorizzare la quota associativa, ai sensi dell'art. 12.8, i soci hanno il dovere di comunicare annualmente la propria volontà di aderire all'Associazione, secondo le modalità e termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, pena la decadenza da socio.

Art. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

9.1) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti (se nominato).

9.2) Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 10 - ASSEMBLEA

10.1) L'assemblea è l'organo deliberativo dell'associazione, formato da tutti i soci che, al giorno dell'invio della convocazione, risultano regolarmente iscritti.

Ogni socio dispone di un solo voto: può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta firmata dal legale rappresentante dell'Associazione; ogni socio non può avere più di due deleghe.

10.2) L'assemblea deve essere convocata:

- almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e, in riferimento alla gestione del Centro Servizi Volontariato, ogni volta che sia necessario per l'approvazione definitiva dei preventivi delle attività.
- quando sia atto dovuto ai sensi del presente statuto;
- quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei soci, o quando ne sia fatta richiesta dal Collegio dei revisori dei conti o da almeno due dei suoi membri; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

10.3) L'assemblea può inoltre essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo, o il Presidente, lo ritengano utile per l'attività dell'associazione.

L'assemblea è normalmente presieduta dal presidente dell'Associazione.

10.4) La convocazione deve essere effettuata dieci giorni prima, con avviso diretto ad ogni socio, per iscritto, o altri mezzi idonei a portarne a conoscenza la totalità dei soci.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione (*che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima*).

Art. 11 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve:

1. approvare il bilancio o un rendiconto consuntivo;
2. determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione, compreso l'esame delle iniziative da sviluppare e promuovere (nel breve e nel lungo periodo), sulla base di proposte elaborate dal Consiglio Direttivo;
3. determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo ed elegerli tra i soci;
4. deliberare l'approvazione definitiva dei preventivi delle attività della gestione del Centro Servizi Volontariato;
5. decidere azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo;
6. eleggere i membri del Collegio Sindacale;
7. discutere e approvare il regolamento interno, proposto dal Comitato direttivo, e le sue variazioni, sia in riferimento all'Associazione nella sua interezza che in riferimento alla gestione del Centro Servizi Volontariato;
8. deliberare sull'importo della quota associativa annuale o, in alternativa, di non valorizzarla.
9. deliberare su quant'altro a lei demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 - MAGGIORANZE

12.1) Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità di uno o più amministratori, gli amministratori coinvolti non hanno diritto di voto.

12.2) Per modificare l'atto costitutivo occorrono la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

12.3) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1) Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea a scrutinio segreto; è composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 (*tre*) a un massimo di 13 (*tredici*) membri, comunque in numero dispari, scelti tra le persone indicate dai soci. Ogni socio può candidare una sola persona quale componente del consiglio direttivo. La decadenza della persona indicata, comporta la sua sostituzione ai sensi del successivo articolo 14.6.

L'ulteriore componente designato secondo il disposto del D.M. 21/11/1991 art. 2 – comma 4 – lettera c), esprime il proprio voto in riferimento alla sola gestione del Centro Servizi Volontariato. La maggioranza dei componenti il consiglio direttivo deve essere composta da rappresentanti di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri provinciali o regionali di cui alla L. 266/91. Non possono essere eletti due o più rappresentanti di organizzazioni che appartengono per finalità e statuto ad una stessa federazione. In caso di parità di voti e se nessuno rinuncia, si procederà al ballottaggio.

13.2) Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (*tre*) anni; i membri del Consiglio possono essere riconfermati.

13.3) Il Consiglio è convocato dal Presidente, che lo presiede; si riunisce con cadenza almeno trimestrale e ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo richieda. In questa seconda ipotesi l'incontro deve essere fissato entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

13.4) La convocazione avviene mediante invito personale (per iscritto), contenente l'ordine del giorno, da recapitare almeno 5 giorni prima della data fissata per l'incontro, salvo i casi di motivata urgenza.

13.5) Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Esse sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

13.6) In caso di dimissioni o di decadenza di un consigliere prima della fine del mandato, l'assemblea provvede alla necessaria sostituzione, scegliendolo nell'ordine tra i primi dei non eletti. I sostituti decadono dalla carica insieme alle cariche in atto alla loro nomina.

13.7) Alle riunioni possono essere invitati dal Presidente, anche su proposta del Consiglio Direttivo, eventuali esperti o consulenti, che possono fornire pareri ma non hanno diritto di voto.

13.8) I membri del Consiglio, compreso il Presidente, non ricevono alcuna remunerazione per le loro cariche, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute a motivo della loro carica.

Art. 14 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere tra i suoi membri, nella sua prima seduta, il Presidente ed il Vicepresidente;
- approvare: la pianta organica dell'eventuale

personale dipendente, i contratti di collaborazione per prestazione di lavoro autonomo, le convenzioni stipulate con istituzioni pubbliche e le intese di collaborazione con altre associazioni;

- proporre all'assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell'associazione, in generale e limitatamente alla gestione del centro Servizi Volontariato;
- sottoporre all'assemblea il programma di lavoro, in base alle linee di indirizzo espresse dalla stessa assemblea, promuovendo e coordinando le attività previste ed autorizzando le spese necessarie;
- redigere il bilancio consuntivo (dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti) da sottoporre all'assemblea e la relazione annuale (bilancio sociale) sulle iniziative svolte e sui risultati raggiunti;
- accogliere o respingere, con parere motivato, le domande di adesione e deliberare la cessazione della qualità di socio;
- ratificare o modificare, nella prima seduta utile successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- autorizzare le spese di cui i soci possono chiedere il rimborso.

Art. 15 - IL PRESIDENTE

15.1) Il Presidente deve essere scelto, con voto segreto, tra i consiglieri; è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti.

15.2) Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio.

15.3) Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

15.4) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, per qualsiasi causa, del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

15.5) Il Presidente dura in carica tre anni e può essere eletto per non più di tre mandati consecutivi. Egli da attuazione ai deliberati del consiglio e dell'assemblea.



Art. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (organo eventuale)

16.1) Il Collegio dei Revisori dei Conti opera in riferimento alla gestione del centro Servizi Volontariato.

Si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Un componente effettivo è designato secondo il disposto del DM 21/11/1991 – articolo 2 – comma 4 – lettera c).

16.2) I revisori partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, con la facoltà di parola ma senza diritto di voto; verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri; esprimono parere sui bilanci di esercizio, tramite una specifica relazione di accompagnamento.

16.3) I revisori dei conti non ricevono alcuna remunerazione per la loro carica. Trattandosi di ente non commerciale, ai revisori non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2397 del Codice Civile

Art. 17- ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

A conclusione di ogni anno il Consiglio Direttivo deve redigere, entro sei mesi dalla scadenza dell'esercizio, il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea che lo discute e lo approva a maggioranza

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti eventualmente ricevuti dall'associazione.

Il bilancio deve presentare separatamente le risultanze delle gestioni del Centro Servizi del Volontariato e di altre attività istituzionali ed essere predisposto per potere mantenere separati anche eventuali fondi alimentati nel corso di esercizi precedenti.

In riferimento alla gestione del Centro Servizi Volontariato, l'Associazione dovrà ottemperare alle comunicazioni inerenti le risultanze di bilancio, previste per specifica normativa.

Art. 18 – ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

18.1) In conformità a quanto indicato all'articolo 16 – n. 5 – della LR n. 12 del 21/2/2005, l'Associazione può venire finanziata come segue:

gestione del Centro Servizi Volontariato:

- provvidenze erogate dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato, di cui all'articolo 15 della L. 266/91;

altre attività istituzionali statutarie, diverse dalla precedente:

- contributi degli aderenti;
- contributi privati, sia nella forma di denaro che di altri beni;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivate da attività commerciali e produttive marginali, da attività connesse, da manifestazioni appositamente organizzate per la raccolta fondi, da occasionali attività di consulenza legate all'attività dell'associazione;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione.

Art.19 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, ovvero estinzione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

I beni ed ogni altra attività riconducibile alla gestione del Centro Servizi Volontariato devono essere distintamente destinati secondo le indicazioni che regolamentano la specifica materia, in accordo e secondo quanto indicato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale del Volontariato.

Nel caso in cui venga meno la sola gestione del Centro Servizi Volontariato, l'Associazione può proseguire nella gestione di attività istituzionali diverse.

Art. 20 – DURATA

L'associazione ha durata indeterminata.

Art.21 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro sarà provvederà il Presidente del Tribunale di Ferrara.

Art. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dal regolamento interno, si deve fare riferimento alle norme di legge in materia di associazioni di volontariato ed alle norme contenute nel Codice Civile, quando applicabili.

F.to: AMEDEO ALBERTO POGGI

F.to: DOTTOR SEVERO MAISTO - NOTAIO.

Q' copia conforme all'originale rilasciata dal
dottor Severo Maisto notaio in Ferrara
in carta libera per gli usi consentiti dalla
legge, oggi.....
22 MAG. 2009

